

STUDIO LEGALE RESTA

20122 MILANO - VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 - TEL. 02-76318948 - FAX 02-76318919
INFO@STUDIOLEGALERESTA.IT - WWW.STUDIOLEGALERESTA.IT

NEWSLETTER N. 1/2002

Con la legge 9 ottobre 2002, n. 222 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002) è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, mediante il quale sono state introdotte disposizioni urgenti con riferimento alla legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari occupati da chiunque nell'esercizio di attività di impresa, sia individuale che societaria.

◆◆◆

Attraverso la legge 30 luglio 2002, n. 189 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. Ordinario n. 173) sono state apportate diverse modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo ed è stata introdotta la possibilità per chiunque abbia, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della medesima legge, occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, di effettuare una dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

◆◆◆

Il consiglio di amministrazione della Fondazione ENASARCO con delibera n. 107 del 31 ottobre 2001 - approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con avviso di approvazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002 - ha modificato il precedente regime sanzionatorio nel caso di omesso o ritardato versamento di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio.

◆◆◆

Mediante la circolare n. 22 del 28 marzo 2002, l'I.N.A.I.L. ha fornito le istruzioni operative in merito alla ricorrenza dell'obbligo assicurativo per i soci - amministratori di società, nonché la normativa applicabile alle diverse fattispecie (ad esempio: socio - amministratore, socio - amministratore unico, socio unico - amministratore unico, amministratore - non socio, amministratore unico - non socio e soci che svolgono collaborazioni coordinate e continuative).

◆◆◆

Con il messaggio del 20 marzo 2002 l'I.N.P.D.A.I. ha stabilito che il massimale contributivo (per i dirigenti di categoria RP e CM - art. 3, comma 7 - d. lgs. n. 181 del 1997) ammonta, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad euro 143.105,00.

◆◆◆

Il 20 marzo 2002 è stato sottoscritto il nuovo accordo economico collettivo (A.E.C.) per gli agenti e rappresentanti dei settori industriale e della cooperazione, mentre quello del settore commercio è stato siglato in data 26 febbraio 2002.

◆◆◆

Con la circolare n. 40 del 22 febbraio 2002 l'I.N.P.S. ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, il massimale imponibile e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ammonta ad euro 78.507,00.

◆◆◆

Le informazioni contenute nella presente newsletter sono state predisposte come ulteriore servizio reso ai clienti e costituiscono soltanto un'introduzione generale alla materia. Si declina, pertanto, qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto sopra riportato.